

Delibera n. 235/2025

**Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Agriservice S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'inosservanza delle disposizioni e dei principî fissati dalla direttiva 2012/34/UE, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, dal decreto legislativo n. 112/2015 e dalla delibera n. 130/2019 in materia di accesso agli impianti di servizio.**

L'Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2025

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- il comma 2, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura”*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come

modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 10, paragrafo 1, ai sensi del quale “[a]lle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti gli Stati membri per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Tale diritto comprende l'accesso all'infrastruttura che collega i porti marittimi e di navigazione interna e altri impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, e all'infrastruttura che serve o potrebbe servire più di un cliente finale”;
- l'articolo 13, paragrafi 2, 4 e 5, ai sensi dei quali “2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, su base non discriminatoria, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, incluso l'accesso alle linee, alle strutture di cui all'allegato II, punto 2, e ai servizi forniti in tali strutture. [...] 4. Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, e alle relative forniture di servizi è data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55. Dette richieste possono essere respinte solo se esistono alternative valide che consentono loro di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri sullo stesso itinerario, o su itinerari alternativi, a condizioni economicamente accettabili. La presente disposizione non obbliga l'operatore degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie. [...] 5. Se esistono conflitti fra diverse richieste, l'operatore dell'impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, cerca di soddisfare tutte le richieste nella misura del possibile. Se non esiste alcuna alternativa valida e se non è possibile soddisfare tutte le richieste di capacità per l'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il richiedente può presentare un reclamo all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55, il quale esamina il caso e, se opportuno, interviene per assicurare che a detto richiedente sia riservata una parte adeguata della capacità”;
- l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, ottenibile contro pagamento di un contributo che non può essere superiore al costo di pubblicazione del prospetto stesso. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in almeno due lingue ufficiali dell'Unione. Il contenuto del prospetto informativo della rete è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura ed è accessibile tramite un portale internet comune. Tale portale internet è creato dai gestori dell'infrastruttura nel quadro della loro cooperazione a norma degli articoli 37 e 40. 2. Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura

*e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico. Il contenuto del prospetto informativo della rete è illustrato nell'allegato IV";*

- l'articolo 31, paragrafo 10, ai sensi del quale "[l]'*operatore della struttura per la fornitura dei servizi di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, fornisce al gestore dell'infrastruttura le informazioni sui canoni da inserire nel prospetto informativo della rete o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico a norma dell'articolo 27*";*
- l'allegato II, punto 2, ai sensi della quale "[l]'*accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, è offerto ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi prestati in tale ambito: a) stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria; b) scali merci; c) scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra; d) stazioni di deposito; e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati; f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio; g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; h) impianti e attrezzature di soccorso; i) impianti di approvvigionamento di combustibile e fornitura di combustibile in tali impianti, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente*";*
- l'allegato IV, punto 6), ai sensi del quale "[i]l prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 contiene le seguenti informazioni: [...] 6) un capitolo di informazioni sull'accesso agli impianti di servizio e sull'impostazione dei relativi canoni di cui all'allegato II. Gli operatori degli impianti di servizio che non sono controllati dal gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui canoni di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi nonché informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete ovvero indicano un sito Internet nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico";*

**VISTO**

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lettera c), ai sensi del quale "il presente decreto non si applica: [...] alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali infrastrutture";*
- l'articolo 3, comma 1, lettere m), n) ed ss), ai sensi delle quali "[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13 commi 2, 9 e 11; n) operatore dell'impianto di servizio: un'entità pubblica o*

*privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11; [...] ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo”;*

- l'articolo 12, comma 1, ai sensi del quale “[a]lle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, per l'esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad esso collegati. Tale diritto comprende l'accesso all'infrastruttura che collega i porti marittimi e di navigazione interna e altri impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, ed all'infrastruttura che serve o potrebbe servire più di un cliente finale”;
- l'articolo 13, commi 2, 6 e 7, ai sensi dei quali “2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario; b) scali merci; c) scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra; d) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati; f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni; g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari; h) impianti e attrezzature di soccorso; i) aree o impianti per l'approvvigionamento di combustibile, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente [...] 6. Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui al comma 2 e di fornitura dei servizi, ove forniti, è data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall'organismo di regolazione. Dette richieste possono essere respinte, motivando per iscritto la decisione di diniego, solo se esistono alternative valide che consentono di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri sullo stesso itinerario, o su itinerari alternativi o su altri impianti, a condizioni economicamente accettabili. La presente disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie, ma ad ottimizzare ed efficientare la capacità utilizzata nell'impianto. 7. Se esistono conflitti fra diverse richieste, l'operatore dell'impianto di servizio di cui al comma 2 cerca di soddisfare, nella misura del possibile, tutte le richieste. Se non esiste alcuna alternativa valida e se non è

*possibile soddisfare tutte le richieste di capacità per l'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il richiedente può presentare un reclamo all'organismo di regolazione, il quale esamina il caso e, se opportuno, interviene per assicurare che a detto richiedente sia riservata una parte adeguata della capacità”;*

- l'articolo 14, commi 2 e 3, ai sensi dei quali *“2. Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico. 3. Il prospetto informativo della rete è predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto”*;
- l'articolo 17, commi 1, 2 e 10, ai sensi dei quali *“1. Fermo restando il generale potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura è pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18, il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la rete. [...] 10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e per la prestazione dei servizi in tali impianti non può superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole”*;
- l'articolo 37, comma 1, 2, 3, 9, ultimo periodo, e 14, lettera a), ai sensi dei quali *“1. L'organismo di regolazione è l'Autorità di regolazione dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L'organismo agisce*

*in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva; b) criteri in esso contenuti; c) procedura di assegnazione e relativo esito; d) sistema di imposizione dei canoni; e) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare; f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e 13; g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17; g-bis) gestione del traffico; g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata; g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater. 3. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, l'organismo di regolazione dei trasporti, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha il potere di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari incluso, in particolare, il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le attività dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettere da a) a g-quater). L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del comma 2, lettere da a) a g-quater) di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti. [...] 9. [...] Fatte salve le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater) [...] 14. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro*

1.000.000”;

- l'allegato V, comma 1, lettera f), ai sensi del quale “[i]l prospetto informativo della rete di cui all'articolo 14 contiene le seguenti informazioni: [...] f) un capitolo di informazioni sull'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13 e sull'imposizione dei relativi corrispettivi. Gli operatori degli impianti di servizio diversi dal gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui corrispettivi di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi, nonché informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete ovvero indicano un sito nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico”;

**VISTO**

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 3, paragrafo 1, numero 3), ai sensi del quale “[a]i fini del presente regolamento si intende per: [...] «descrizione dell'impianto di servizio»: un documento che definisce in dettaglio le informazioni necessarie per accedere agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”;
- l'articolo 4, ai sensi del quale “1. Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili. 2. La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento: a) l'elenco di tutti gli impianti in cui sono prestati servizi ferroviari, ivi comprese informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura; b) i principali dati di contatto dell'operatore dell'impianto di servizio; c) una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di servizio, quali raccordi o binari di manovra e smistamento, attrezzature tecniche per le operazioni di carico e scarico, per il lavaggio, per la manutenzione, e capacità di deposito disponibile; informazioni riguardanti le diramazioni o i raccordi privati che non fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria, ma sono necessari per ottenere l'accesso agli impianti di servizio indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario; d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari); e) la possibilità di prestare in proprio servizi ferroviari e le relative condizioni; f) informazioni sulle procedure per richiedere l'accesso all'impianto di servizio o a servizi prestati nell'impianto o a entrambi, ivi compresi i termini per la presentazione delle richieste e i limiti di tempo per il trattamento di tali richieste; g) nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi ferroviari prestati da più di un operatore, l'indicazione se devono essere presentate richieste distinte di accesso agli impianti e di detti servizi; h) informazioni circa il contenuto minimo e il formato di una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, o un modello per tale richiesta; i) almeno nel caso di impianti di servizio e di servizi ferroviari rispettivamente

*gestiti o prestati dagli operatori sotto il controllo diretto o indiretto di un ente controllante, condizioni generali standard e contratti tipo di accesso; j) se del caso, informazioni sulle condizioni di utilizzo dei sistemi informatici dell'operatore, se i richiedenti sono tenuti a utilizzare tali sistemi, e norme relative alla tutela dei dati commerciali e sensibili; k) una descrizione della procedura di coordinamento e delle misure di regolamentazione di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 11; l) informazioni sulle variazioni delle caratteristiche tecniche e sulle restrizioni temporanee di capacità dell'impianto di servizio che potrebbero avere un'incidenza rilevante sull'esercizio dell'impianto di servizio, compresi i lavori previsti; m) informazioni sui canoni per ottenere l'accesso agli impianti di servizio e sui canoni per la fruizione di ciascun servizio ferroviario in essi prestato; n) informazioni sui principi dei regimi delle riduzioni offerte ai richiedenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza commerciale”;*

- l'articolo 5, paragrafi 1, 3, e 5, ai sensi dei quali “[g]li operatori degli impianti di servizio mettono gratuitamente a disposizione del pubblico la descrizione dell'impianto di servizio, in uno dei seguenti modi: a) pubblicandola sul loro portale web o su un portale Internet comune e fornendo ai gestori dell'infrastruttura un link da inserire nel prospetto informativo della rete; b) fornendo ai gestori dell'infrastruttura le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione, da inserire nel prospetto informativo della rete. Se il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo della rete conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2012/34/UE, l'operatore di un impianto di servizio fornisce al gestore dell'infrastruttura principale il pertinente link o le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione. [...] 3. Gli operatori degli impianti di servizio aggiornano, se necessario, la descrizione dell'impianto di servizio. Essi informano in tempo utile i richiedenti che hanno già chiesto l'accesso o che si sono abbonati a uno o più servizi nell'impianto di servizio circa eventuali modifiche di rilievo della descrizione dell'impianto. [...] 5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4 è soddisfatto in modo proporzionato alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche e all'importanza dell'impianto di servizio in questione”;

**VISTO**

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

**VISTA**

la delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019, con cui è stato approvato l'atto recante “*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*” (Allegato “A”) e, in particolare:

- la misura 2, lettere e) ed o), ai sensi delle quali “[a]i fini del presente atto si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2015 ed

*all'articolo 3 del Regolamento, le seguenti definizioni: [...] e) impianto interconnesso: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss); [...] o) terminale merci: insieme di installazioni funzionali al trasporto merci interconnesse alle reti ferroviarie e riconducibili agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c) d), e g), del d.lgs. 112/2015, cui si applicano gli obblighi di cui al decreto stesso, al Regolamento ed al presente atto di regolazione”;*

- le misure 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ai sensi delle quali “3.1 Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria. 3.2 Sono esclusi dall'applicazione delle presenti misure di regolazione, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private – interconnesse alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 – adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all'interno di queste. L'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale. 3.3 Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3. L'Autorità valuta, sulla base delle dinamiche evolutive dei mercati pertinenti, l'opportunità di reiterare il processo di notifica, con una periodicità almeno biennale. 3.4 I gestori di impianti interconnessi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'esclusione o l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente atto di regolazione. Tali comunicazioni sono sottoposte alla valutazione dell'Autorità, che ne comunica l'esito entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, pubblicandolo sul sito web istituzionale dell'Autorità”;*
- la misura 4.1, ai sensi della quale “[l]’accesso agli impianti di servizio è garantito ai richiedenti a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di un sistema tariffario improntato all’efficienza produttiva delle gestioni ed al contenimento dei costi per gli utenti. I servizi forniti ai richiedenti*

*negli impianti di servizio sono organizzati ed eserciti nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, assicurando, con criteri misurabili, la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti”;*

- le misure 6.1 e 6.2, ai sensi delle quali *“6.1 Gli operatori degli impianti di servizio adempiono all’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento, nel termine e con le modalità indicati dal gestore dell’infrastruttura cui sono interconnessi, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo. L’obbligo deve essere soddisfatto in ogni caso anche tramite il portale europeo degli impianti di servizio Rail Facilities Portal. Nel primo anno di applicazione del Regolamento, il citato termine, qualora non ancora individuato dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, è fissato al 30 ottobre 2019. I gestori dell’infrastruttura aggiornano i rispettivi PIR 2020 con i contenuti pertinenti assicurandone la tempestiva pubblicazione. 6.2 Ai fini della descrizione degli impianti di servizio, gli operatori degli impianti di servizio utilizzano il modello pubblicato dai GI sui propri siti web. I GI pubblicano sui propri siti web la più recente versione del modello comune predisposto dall’Associazione dei gestori dell’infrastruttura nazionale europei, RailNetEurope, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento, tradotta in lingua italiana”;*

**VISTA**

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 3553/2020, del 3 marzo 2020, con cui Agriservice S.r.l. (di seguito, anche: Agriservice o Società), in attuazione della misura 3.3 della delibera n. 130/2019, ha dichiarato di *“rientra[re] nell’ambito di applicazione delle misure approvate dalla delibera ART n. 130/2019 del 30 settembre 2019, che ricomprende tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015, per tutti i distinti impianti in cui opera”*, rappresentando, altresì, che:

- *“[l]a società Agriservice srl, con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Garibaldi 106, svolge attività logistica di servizi intermodali rotaia-gomma per conto terzi, con movimentazione e deposito di merci solide alla rinfusa del settore agroalimentare, in particolare cereali, semi oleosi, prodotti zootecnici”;*
- *“[l]’azienda è raccordata con due binari di raccordo di 492 metri ciascuno e un binario tronchino di 220 metri. Il raccordo è allacciato al Km 28,764 del binario pari della tratta Castelfranco V. - Cittadella (fermata di San Martino di Lupari)”;*
- *“[u]n binario entra nel capannone e tramite buca di scarico munita di pesa ferroviaria vengono scaricati i vagoni (l’impianto ferroviario è predisposto solo per effettuare lo scarico dei vagoni, non effettuiamo il carico degli stessi). Tramite elevatori e nastri trasportatori convogliamo il prodotto alla rinfusa all’interno del magazzino nei box di stoccaggio, per poi essere ricaricato nei camion tramite pala gommata”;*

**VISTO**

il reclamo presentato da Rail Traction Company S.p.A. e da LTE Italia S.r.l. (di seguito,

anche: congiuntamente, Reclamanti), nei confronti di Agriservice, relativo all’accesso all’impianto ferroviario gestito da tale Società, acquisito agli atti con prot. ART n. 56099/2025, del 19 giugno 2025;

**VISTA** la nota prot. ART n. 57363/2025, del 25 giugno 2025, con cui alle Reclamanti è stato chiesto di rappresentare eventuali motivati elementi di riservatezza o di segretezza del reclamo, ai fini della sua successiva trasmissione ad Agriservice per la valida costituzione del contraddittorio;

**VISTA** la nota di riscontro, acquisita agli atti con prot. ART n. 57477/2025, del 25 giugno 2025;

**VISTA** la nota prot. ART n. 57644/2025, del 26 giugno 2025, con cui il reclamo è stato inoltrato alla Società, con l’assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni;

**VISTA** la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 65047/2025, del 25 luglio 2025, con cui Agriservice ha trasmesso le proprie controdeduzioni al reclamo;

**VISTA** la nota prot. ART n. 65648/2025, del 29 luglio 2025, con cui la Società è stata convocata in audizione;

**VISTO** il verbale dell’audizione, tenutasi in data 22 settembre 2025, acquisito agli atti con prot. ART n. 77116/2025, di pari data, nel corso della quale la Società ha, fra l’altro, rappresentato di non aver predisposto e pubblicato una descrizione dell’impianto di servizio gestito dalla stessa, in quanto *“essendo un raccordo privato, Agriservice è tenuta ad avere esclusivamente un fascicolo di raccordo, stipulato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Una copia di tale fascicolo è depositata presso il gestore dell’infrastruttura, che lo condivide con le imprese ferroviarie che ne facciano richiesta”*;

**VISTA** la nota prot. ART n. 78813/2025, del 29 settembre 2025, con cui alla Società è stato rappresentato che, conformemente a quanto disposto dalla misura 6 della delibera n. 130/2019, Agriservice è tenuta a pubblicare una descrizione dell’impianto di servizio, nel termine e con le modalità indicati dal gestore dell’infrastruttura, assegnando il termine di 60 giorni per la predisposizione e la pubblicazione di tale descrizione, *“con l’avviso che, in difetto, l’Autorità si riserva di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112”*;

**VISTA** la nota prot. ART n. 79170/2025, del 30 settembre 2025, con cui le Reclamanti sono state convocate in audizione;

**VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 79099/2025, del 30 settembre 2025, con cui Agriservice ha trasmesso la documentazione che si era riservata di trasmettere nel corso dell’audizione;

**VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 83798/2025, del 13 ottobre 2025, con cui le Reclamanti hanno confermato la propria partecipazione all'audizione;

**VISTO** il verbale dell'audizione delle Reclamanti, tenutasi in data 24 ottobre 2025, acquisito agli atti con prot. ART n. 88874/2025, del 31 ottobre 2025;

**VISTE** le note prot. ART n. 91120/2025, n. 91127/2025, e n. 91193/2025, del 10 novembre 2025, n. 92766/2025, del 14 novembre 2025, n. 93287/2025, del 17 novembre 2025, n. 94055/2025, del 20 novembre 2025, e n. 97148/2025, del 3 dicembre 2025, con cui è stato istruito e concluso il sub-procedimento di accesso agli atti da parte delle Reclamanti;

**VISTE** le note, acquisite agli atti con prot. ART n. 94833/2025 e n. 94834/2025, del 24 novembre 2025, con cui le Reclamanti hanno formulato istanza di proroga del termine per il deposito della memoria autorizzata in sede di audizione;

**VISTA** la nota prot. ART n. 95926/2025, del 28 novembre 2025, con cui è stata accolta l'istanza di proroga;

**VISTA** la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 99546/2025, del 15 dicembre 2025, con cui le Reclamanti hanno trasmesso la memoria autorizzata in audizione

**VISTI** i rilievi effettuati sul sito *web* di Agriservice, acquisiti agli atti con prot. ART n. 96587/2025, del 2 dicembre 2025;

**VISTA** la nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 99741/2025, del 15 dicembre 2025, con cui Agriservice ha rappresentato che:

- *“dopo svariati tentativi e telefonate con RFI, abbiamo riscontrato che non riusciamo ad autenticarci nel portale da voi richiesto, in quanto ci chiede obbligatoriamente di scegliere una società da un menù a tendina, dove appunto noi non siamo presenti”;*
- *“[n]on trovando altre soluzioni, chiediamo gentilmente a voi di poter aiutarci ad adempiere a questa iscrizione”;*

**VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. Agriservice è una società attiva nel settore dei servizi intermodali rotaia-gomma, che offre servizi logistici di movimentazione e di deposito di merci a clienti privati;
2. a tal fine, la Società dispone di due binari raccordati con l'infrastruttura ferroviaria nazionale, uno dei quali conduce all'interno di un capannone, presso cui vengono effettuate le operazioni di scarico delle rinfuse dai convogli;
3. successivamente, le rinfuse sono convogliate a dei magazzini e, infine,

trasferite su camion;

4. conformemente a quanto disposto dalla misura 2, lettera o), della delibera n. 130/2019, pertanto, Agriservice è configurabile come gestore di un terminale merci raccordato ed operatore di impianto di servizio, rientrante nell'ambito di applicazione della delibera in esame, tenuto conto anche di quanto dichiarato dalla Società nella propria nota prot. ART n. 3553/2020;
5. conseguentemente, per effetto di tale qualificazione, alla Società si applicano le disposizioni e i principî fissati dalla direttiva 2012/34/UE e dal decreto legislativo n. 112/2015, come precisati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 e dalla delibera n. 130/2019;
6. sulla base di tali disposizioni, Agriservice è, tra l'altro, vincolata a mettere a disposizione del pubblico una descrizione esaustiva dell'impianto di servizio da essa gestito;
7. nondimeno, sulla base di quanto rappresentato nel corso dell'audizione e dei rilievi effettuati presso il sito *web* della Società, risulta che Agriservice non ha predisposto e pubblicato tale descrizione;
8. e anche quanto rappresentato nella nota acquisita agli atti con prot. ART n. 99741/2025 non vale ad escludere la punibilità della condotta, potendo al massimo dimostrare che la Società ha solo tardivamente provato ad attivarsi per dare attuazione alle disposizioni e ai principî fissati dalla direttiva 2012/34/UE, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, dal decreto legislativo n. 112/2015 e dalla delibera n. 130/2019 in materia di accesso agli impianti di servizio, malgrado già dal 2020 la stessa avesse riconosciuto di rientrare nell'ambito di applicazione della summenzionata delibera n. 130/2019;
9. peraltro, la summenzionata nota acquisita agli atti con prot. ART n. 99741/2025 è, altresì, giunta successivamente al decorso del termine ultimo assegnato, con nota prot. ART n. 78813/2025, per dare attuazione alle disposizioni violate;

**RITENUTO**

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Agriservice S.r.l. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'inoservanza delle disposizioni e dei principî fissati dalla direttiva 2012/34/UE, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, dal decreto legislativo n. 112/2015 e dalla delibera n. 130/2019 in materia di accesso agli impianti di servizio;

**DATO ATTO**

che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione medesima e le eventuali misure opportune di ripristino, fatte salve eventuali determinazioni ai sensi dell'articolo 37, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 112/2015;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Agriservice S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'inosservanza delle disposizioni e dei principî fissati dalla direttiva 2012/34/UE, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, dal decreto legislativo 112/2015 e dalla delibera dell'Autorità n. 130/2019 in materia di accesso agli impianti di servizio;
2. per la violazione di cui al punto 1, all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, nei confronti di Agriservice S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro un milione;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino, fatte salve eventuali determinazioni ai sensi dell'articolo 37, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 112/2015;
4. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento sanzionatorio;
8. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Agriservice S.r.l., comunicata a Rail Traction Company S.p.A. e da LTE Italia S.r.l., in qualità di originali reclamanti, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19 dicembre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)